

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE ENERGIA SOLIDALE ETS

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. In esecuzione dello Statuto Sociale è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo parere vincolante di approvazione dell'Assemblea della Fondazione, il presente Regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione della Fondazione ad integrazione delle disposizioni statutarie.

Articolo 2

Ambito di applicazione e modifiche

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vincolano i membri della Fondazione e gli Organi della Fondazione.

2. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante di approvazione dell'Assemblea della Fondazione. Le modificazioni al presente Regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

Articolo 3

Partecipazione e membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Sostenitori;
- Partecipanti.

2. La partecipazione alla Fondazione in qualità di Sostenitori e Partecipanti è aperta e volontaria, a condizione che, per le imprese private, siano PMI e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

3. I Fondatori, i Sostenitori e i Partecipanti sono suddivisi in categorie in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni di autoconsumo costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" elaborate dal GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. "Configurazioni"), secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

Articolo 4

Fondatori

1. Sono Fondatori: Diocesi di Vicenza, la Fondazione Caritas Vicenza e la Casa del Clero.

Questi enti condividono le finalità di interesse pubblico e di valenza sociale della Fondazione.

2. I Fondatori hanno dato avvio al progetto di costituzione iniziale della Fondazione e hanno partecipato all'atto costitutivo.

Articolo 5

Sostenitori

1. Possono divenire “Sostenitori” tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge possono essere membri della Fondazione, e in particolare i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, condividendo le finalità della Fondazione, sono titolari di punto di connessione (in immissione) ubicato nel perimetro geografico della CER, che alla CER forniscano, da impianti nella propria disponibilità, l’energia non autoconsumata, e che contribuiscono alla vita della Fondazione anche eventualmente mediante altri contributi in denaro, ovvero mediante l’attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Nel caso un socio Sostenitore volesse conferire anche propri eventuali punti di connessione in prelievo ubicati nel perimetro geografico della CER, che contribuiscono alla vita della Fondazione mediante il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità Energetica Rinnovabile, potrà farlo compilando anche l’allegato relativo ai “pod” di consumo nel Modulo di adesione; il suo ruolo sarà quindi quello di produttore e consumatore (c.d. “prosumer”).

Articolo 6

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge possono essere membri della Fondazione, e in particolare i soggetti che, avendo i requisiti stabiliti dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, condividendo le finalità della Fondazione, sono titolari di punto di connessione (in prelievo) ubicato nel perimetro geografico della CER, che contribuiscono alla vita della Fondazione mediante il prelievo di energia elettrica dai punti di connessione che rilevano per la Comunità Energetica Rinnovabile, ovvero mediante contributi in denaro o con l’attribuzione di beni o attività.

2. Possono far parte della Fondazione tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che abbiano requisiti previsti dalle norme di attuazione dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, tra cui gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024 ivi compresi il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative per essere membri della Comunità Energetica Rinnovabile.

Articolo 7

Procedura di ammissione

1. Chiunque voglia partecipare alla Fondazione successivamente alla costituzione della stessa deve:
- presentare domanda scritta indirizzata alla Fondazione, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici;
 - avere i requisiti previsti dallo Statuto per divenire Sostenitori o Partecipanti;
 - dichiarare la Configurazione in cui intende entrare, se già esistente. In mancanza di indicazioni, ovvero qualora la Configurazione non sia ancora stata creata, il Consiglio di Amministrazione

provvederà ad assegnare il richiedente alla Configurazione di appartenenza sulla base del Regolamento, ovvero ad istituire la relativa Configurazione;

- dichiarare di rinunciare agli importi derivanti dall'incentivazione dell'energia condivisa in CER (sia in qualità di produttore che di consumatore, salvo quanto previsto dagli artt. 2-3-4 del Regolamento per l'assegnazione dei Benefici derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica Rinnovabile CER Fondazione Energia Solidale ETS) per destinarla alle attività della Fondazione previste dallo Statuto e dai relativi documenti attuativi;
- dare mandato alla Fondazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021;
- (per i membri Sostenitori) impegnarsi a mettere a disposizione l'impianto alla Comunità ed a gestirlo nel rispetto degli accordi definiti con la Comunità per le finalità della Comunità medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, impegnandosi altresì a formalizzare tale impegno in un accordo con la Comunità conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e i regolamenti adottati e adottandi;
- se titolari di un punto di connessione, fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. In caso di titolarità di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, il soggetto potrà indicare la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione;
- versare la rispettiva quota di adesione, che viene specificata in sede di domanda di ammissione a seguito della delibera del suo ammontare da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.
- b) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- c) (per i membri Sostenitori) copia dell'accordo con la Fondazione per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione stessa, conforme ai requisiti richiesti dal GSE e alle condizioni previste da apposito Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini della messa a disposizione, gli impianti di produzione devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii.;
- d) copia del mandato per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del [TIAD](#) e per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, conforme ai contenuti minimi dal GSE.

3. Il modello di domanda di ammissione è definito dal Consiglio di Amministrazione. Il modello di domanda di ammissione ed i relativi allegati di cui al comma 2) sono resi disponibili dalla Fondazione.
4. Ricevuta la domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione potrà, entro trenta giorni, richiedere integrazioni al soggetto richiedente, le quali devono pervenire entro trenta giorni da tale richiesta.
5. I Partecipanti e i Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
6. La valutazione del Consiglio di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione alla Fondazione e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità energetica rinnovabile nel fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri.
7. L'ammissione alla Fondazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.
8. I Membri possono essere esclusi secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dello Statuto stesso.
9. Resta inteso che i Partecipanti e Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con comunicazione al Presidente della Fondazione e con effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e fermo restando il pagamento da parte del membro receduto di eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
10. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. Possono tuttavia recedere dalla stessa Fondazione con effetto dall'esercizio successivo a quello in cui viene esercitato il recesso.

Articolo 8

Produttori Terzi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto, la Fondazione può stipulare accordi con produttori terzi ("**Produttori Terzi**"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo. L'accordo deve essere conforme ai requisiti richiesti dal GSE. I Produttori Terzi non entrano a far parte della Fondazione.
2. I Produttori Terzi possono essere grandi imprese e possono svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.
3. Gli impianti di produzione dei Produttori Terzi devono essere conformi a quanto previsto dalle regole operative adottate dal GSE di cui all'Allegato 1 al Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024, ss.mm.ii..
4. Oltre alla sottoscrizione dell'accordo, il Produttore Terzo deve conferire al Referente apposito mandato affinché l'impianto rilevi nell'ambito della configurazione.
5. Il modello di accordo conforme al presente Articolo, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è reso disponibile dalla Fondazione.

Articolo 9

Configurazioni

1. I Fondatori, i Sostenitori e i Partecipanti (i “**Membri della Fondazione**”) sono suddivisi in categorie in ragione della partecipazione alle diverse configurazioni costituite ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414 del 7.12.2023, dalla Delibera ARERA 727/2022, dalla D.D. del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative (c.d. “**Configurazioni**”), secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto.
2. In particolare, i Membri della Fondazione sono suddivisi a seconda dell’appartenenza alla Cabina Primaria di riferimento, secondo la mappa disponibile sul sito del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. al momento dell’ingresso del singolo Membro.
3. La Configurazione di appartenenza di ciascun Membro della Fondazione è determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso (i) il punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero (ii) il punto di connessione in prelievo ovvero (iii) il punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Membro della Fondazione ovvero (iv) nel caso in cui non siano titolari di punto di connessione, dal luogo della residenza, del domicilio, della dimora o della sede del Membro dell’Associazione.
4. Fermo restando che i membri della Fondazione possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i membri siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell’adesione potrà essere indicata la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.
5. Le singole Configurazioni sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di adesione di Membri appartenenti a Cabine Primarie non ancora presenti, il Consiglio di Amministrazione delibererà la costituzione di una nuova Configurazione.
7. È facoltà del Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravvisi l’opportunità, istituire nuove Configurazioni, anche in assenza di Membri aventi punti di connessione nella relativa Cabina Primaria, al fine di promuovere la costituzione di nuove configurazioni di autoconsumo ai sensi del D.lgs. 199/2021 mediante l’adesione di nuovi membri alla Fondazione.
8. Resta inteso che, su richiesta dei Membri della Fondazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire più Configurazioni sottese alla medesima Cabina Primaria.
9. Entro 120 giorni dall’aggiornamento delle aree sottese alle cabine primarie da parte dei distributori ai sensi dell’art. 10.7 dell’Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022 ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione aggiornerà la composizione delle Configurazioni, tenendo conto delle modifiche dell’ambito territoriale delle Cabine Primarie eventualmente operato dal distributore secondo quanto previsto dall’art. 10 cit. della Delibera ARERA 727/2022 ss.mm.ii.

Articolo 10

Assemblea di Configurazione

1. Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, l’Assemblea può anche riunirsi per suddivisioni territoriali, corrispondenti alle singole Configurazioni (l’ “Assemblea di Configurazione”), su richiesta di almeno

due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione o di un decimo dei Sostenitori o Partecipanti facenti parte della Configurazione di riferimento.

2. L'Assemblea di Configurazione è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede senza diritto di voto.

3. L'Assemblea di Configurazione ha funzioni consultive, anche su richiesta degli altri organi della Fondazione, per questioni riguardanti la Configurazione.

4. L'Assemblea di Configurazione può nominare, tra i suoi membri, un soggetto delegato di curare i rapporti della Configurazione con gli altri organi della Fondazione (il "**Coordinatore**"). Il Coordinatore avrà la funzione di coordinare le riunioni dell'Assemblea di Configurazione, di redigere e conservare i verbali delle stesse, e di curare i rapporti con gli altri organi della Fondazione.

Articolo 11

Regolamento dei Benefici

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Regolamento dei Benefici per la destinazione degli importi pagati alla Fondazione ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il DD MASE 22/2024, ss.mm.ii..

Articolo 12

Adozione

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2025.